

per eseguire il riesame dell'istanza di iscrizione presentata dalla società Limagrain Italia S.p.a. fissando l'udienza per la trattazione nel merito al 17 aprile 2024;

Vista la nota prot. MASAF n. 101364 del 29 febbraio 2024 con la quale codesto Ministero ha inviato la propria memoria difensiva all'Avvocatura di Stato ai fini della costituzione in giudizio, con la quale ha esposto le proprie ragioni in fatto e in diritto, limitatamente agli aspetti di competenza dell'Ufficio DISR V;

Vista la nota prot. MASAF n. 150342 del 29 marzo 2024 con cui la società Limagrain Italia S.p.a. depositava propria memoria di replica affinché l'autorità giudiziaria competente dichiarasse illegittimo e, per l'effetto, annullasse il provvedimento impugnato e autorizzasse l'iscrizione della varietà Avispa nel Registro delle varietà presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto che il Tribunale amministrativo regionale Lazio con successiva ordinanza cautelare n. 9083/2024, Prot. MASAF n. 0212390 del 13 maggio 2024, ha disposto il reitero delle prescrizioni di cui all'ordinanza n. 299/2024 e ha concesso a tal uopo un ulteriore termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza al Ministero per eseguirle ed ha fissato per il prosieguo del giudizio l'udienza pubblica del 23 ottobre 2024;

Visto il ricorso *ex art.* 59 C.P.A. al Tribunale amministrativo regionale Lazio notificato dalla società Limagrain Italia S.p.a. in data 14 maggio 2024, prot. MASAF n. 0226356 del 21 maggio 2024, al fine di ordinare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in esecuzione alla sopracitata ordinanza n. 299/2024, di iscrivere temporaneamente, antecedentemente alla data del 30 giugno 2024 (corrispondente all'ultimo giorno in cui Limagrain Italia è autorizzata a commercializzare la varietà Avispa), la varietà Avispa nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nelle more della decisione di merito del giudizio recante n.r.g. 16966/2023;

Ritenuto di dover procedere in conformità con i presupposti enunciati e che, essendo stata accolta dal Tribunale amministrativo regionale Lazio con ordinanza n. 299/2024 l'istanza cautelare presentata dalla società Limagrain Italia S.p.a., quest'ultima, nelle more della definizione del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio, Roma, deve essere autorizzata all'iscrizione temporanea della varietà Avispa nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie, antecedentemente alla data del 30 giugno 2024 in ottemperanza all'ordinanza Tribunale amministrativo regionale Lazio al n. 9083/2024;

Decreta:

Art. 1.

1. In esecuzione dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, Roma, n. 9083/2024 la varietà di frumento duro denominata Avispa è iscritta temporaneamente nel registro nazionale delle varietà di specie

agrarie, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 20/2021, nelle more della decisione di merito del giudizio recante n.r.g. 16966/2023.

Frumento duro

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
7227	Avispa	Limagrain Italia S.p.a.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2024

*Il direttore generale:* ANGELINI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.*

24A03262

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO  
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DECRETO 22 maggio 2024.

**Ripartizione delle risorse per la costruzione di scuole innovative.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'art. 18, comma 8, con il quale sono stati destinati fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di edilizia scolastica, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (di seguito, legge n. 107 del 2015);

Visto in particolare, l'art. 1, comma 153 della citata legge n. 107 del 2015, che prevede di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio;



Considerato che il citato art. 1, comma 153, della citata legge n. 107 del 2015 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono ripartite tra le Regioni le risorse pari a 300 milioni di euro e sono definiti i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa;

Visto inoltre, l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che per la realizzazione delle scuole innovative, è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 593, con cui è stato ripartito il primo lotto di risorse (pari a euro 300 milioni) tra le Regioni e sono stati definiti i criteri per la selezione delle manifestazioni di interesse degli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative;

Considerato che con il decreto ministeriale del 3 novembre 2015, n. 860 è stato esperito un concorso d'idee per la progettazione di dette scuole innovative e che al relativo esito sono state ammesse a finanziamento cinquanta iniziative, con esclusione dell'intervento presentato dal Comune di Bari;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 717 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il citato art. 1, comma 717 della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede, altresì, che le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate prioritariamente alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione e al completamento dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visto il citato art. 1, comma 717 della legge n. 208 del 2015 e s.m.i che prevede, che le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» con la quale è stata soppressa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;

Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 9 che ha abrogato il concorso di idee per la realizzazione delle scuole innovative previsto dall'art. 1, commi 155, 156 e 157 della legge n. 107 del 2015 per cui non è stato esperito un successivo concorso di idee per le ulteriori sette proposte individuate dalle Regioni nell'ambito delle risorse alle medesime spettanti sulla base di quanto stabilito dal sopracitato decreto n. 593 del 2015;

Dato atto che le iniziative complessivamente individuate e trasmesse dal Ministero dell'istruzione all'INAIL sono complessivamente pari a cinquantasei;

Considerato che l'INAIL, con comunicazioni del 29 maggio e 19 ottobre 2018, ha avviato le istruttorie relative alla realizzazione delle scuole innovative;


Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 42-bis, comma 2, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 158, della citata legge n. 107 del 2015;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'art. 1, comma 261, in virtù della quale, al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'art. 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole Regioni in attuazione della richiamata normativa;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 232, comma 3, lettera a) e b) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha integrato il comma 717 della legge n. 208 del 2015 in relazione alla risorsa per l'acquisto dell'area;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 32-bis, comma 2, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 14, comma 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, che modifica l'art. 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, introducendo dopo la parola: «INAIL» le seguenti: «nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-



blica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 -Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR»;

Visto l'«Accordo tra amministrazioni relativo alla realizzazione di scuole innovative», stipulato il 4 novembre 2021 tra il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che ha individuato il 31 dicembre 2023 quale termine ultimo per la consegna dei progetti esecutivi da parte degli enti locali coinvolti;

Visto l'art. 3 «Modalità attuative» del citato Accordo secondo il quale «l'istruttoria INAIL s'intende conclusa, dopo la verifica e la validazione del progetto presentato dall'Ente locale proponente, con l'autorizzazione all'investimento da parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto; l'istruttoria si intenderà in ogni caso chiusa negativamente per le iniziative per le quali non sia stato presentato un progetto esecutivo entro il 31 dicembre 2023»;

Dato atto che con nota prot. DGFIESD n. 2546 del 6 maggio 2024 il Ministero dell'istruzione e del merito, ha chiesto un aggiornamento dello stato dell'arte dell'iniziativa;

Considerato il riscontro dell'INAIL, prot. n. del 2572 del 10 maggio 2024, con la quale è stato comunicato che, alla data del presente decreto, numero sei iniziative sono in corso di realizzazione (Allegato C), che nei termini, sono stati consegnati ventitre progetti (Allegato B) e che sono state archiviate ventisette iniziative (Allegato A) per un importo pari a euro 133.789.705,09;

Considerato che le ventisette iniziative sono state archiviate perché non rispondenti alle caratteristiche del bando o perché non hanno presentato il progetto esecutivo entro il termine del 31 dicembre 2023;

Considerato che le iniziative ammesse sono distribuite su sedici Regioni;

Considerate le criticità poste dall'attuale scenario geopolitico internazionale, tra cui il fenomeno del rincaro dei costi delle materie prime;

Considerato che, a causa delle citate criticità, si è registrato un incremento dei quadri economici relativi ai ventinove interventi in essere;

Considerato che per alcuni dei ventinove interventi, sono in corso le attività propedeutiche all'autorizzazione all'investimento da parte del Consiglio di amministrazione dell'INAIL e, pertanto, si potrebbe dover procedere ad ulteriori archiviazioni;

Considerato che compete al Ministero dell'istruzione e del merito il pagamento dei canoni di locazione pari al 3% dell'investimento;

Decreta:

Art. 1.

*Destinazione delle economie*

1. Le economie derivanti dalle ventisette iniziative archiviate dall'INAIL di cui all'allegato A del presente decreto, pari a euro 133.789.705,09, sono utilizzate per far fronte agli incrementi dei quadri economici dei progetti esecutivi verificati e validati dall'INAIL - individuati dallo stesso tra quelli inseriti all'allegato B del presente decreto - per i quali gli appalti dei lavori non sono stati avviati alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I quadri economici degli interventi per cui viene riconosciuto l'incremento, ai sensi del comma 1, sono quelli per cui l'INAIL ha verificato e comunicato al Ministero, secondo l'andamento delle istruttorie, la congruità tecnico - economica degli importi richiesti.

3. Le economie di cui al comma 1 sono assegnate nel limite della copertura dell'importo dei quadri economici di cui al comma 2, con successivo decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, a favore delle singole iniziative, previa segnalazione dell'INAIL.

4. Le risorse di cui al comma 1 non utilizzate per la suindicata finalità, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole Regioni così come previsto dall'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2.

*Utilizzo ulteriori risorse*

1. Qualora le economie di cui all'art. 1 non siano sufficienti a far fronte agli incrementi dei quadri economici dei progetti esecutivi verificati e validati dall'INAIL, possono essere utilizzate le ulteriori risorse di 50 milioni di cui all'art. 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con successivo decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, a favore delle singole iniziative, previa segnalazione dell'INAIL.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2024

*Il Ministro:* VALDITARA

*Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2024*


*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1771*






## ALLEGATO A

	REGIONE	ENTE	TIPOLOGIA SCUOLA	SCUOLE	IMPORTO INVESTIMENTO
1	BASILICATA	COMUNE DI LAURIA	Istituto comprensivo	Lentini e scuola secondaria I GRADO GIOVANNI XXIII	3.965.541,58
2	CALABRIA	PROVINCIA DI CATANZARO	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PETRUCCI-FERRARI-MARESCA"	5.000.000,00
3	CALABRIA	COMUNE DI TROPEA (VV)	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO DI TROPEA	3.000.000,00
4	CALABRIA	COMUNE DI CATANZARO	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO DON MILANI - SALA	4.500.000,00
5	CAMPANIA	COMUNE DI CASORIA (NA)	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO "NINO CORTESE"	8.000.000,00
6	CAMPANIA	COMUNE DI SALA CONSILINA (S)	Istituto comprensivo	ISTITUTO TECNICO "G. GATTA" ISTITUTO COMPRESIVO "G. CAMERA"	13.500.000,00
7	LAZIO	COMUNE DI ALBANO LAZIALE (RM)	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO ALBANO	6.000.000,00
8	LAZIO	COMUNE DI GENZANO (RM)	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO "GARIBALDI"	3.720.000,00
9	LAZIO	COMUNE DI SORA (FR)	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO 3	5.000.000,00
10	LAZIO	PROVINCIA DI RIETI	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "CIANCIARELLI"	4.000.000,00
11	LOMBARDIA	COMUNE DI MONZA	Scuola secondaria di I grado	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BELLANI	9.930.784,45
12	MARCHE	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	Scuola secondaria di II grado	NUOVO LICEO PSICO - PEDAGOGICO	2.746.150,00
13	MARCHE	PROVINCIA DI ANCONA	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VOLTERRA ELIA" - PLESSO ITN ELIA	2.900.000,00
14	MOLISE	COMUNE DI CAMPOBASSO	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO "COLOZZA" SCUOLA PRIMARIA "N. SCARANO"	3.162.059,15
15	PUGLIA	COMUNE DI BARI	Scuola dell'infanzia	SCUOLA MATERNA E INFANZIA S. ANNA	10.000.000,00
16	SICILIA	COMUNE DI LENTINI (SR)	Istituto comprensivo	SCUOLA EX NOTARO JACOPO OGGI ISTITUTO COMPRESIVO "R. DA LENTINI"	1.586.000,00
17	SICILIA	COMUNE DI VILLABATE (PA)	Istituto comprensivo	SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO	4.500.000,00
18	SICILIA	COMUNE DI MONREALE (PA)	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GUGLIELMO II"	10.881.198,70
19	SICILIA	COMUNE DI SIRACUSA	Istituto comprensivo	SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO	5.607.504,00
20	SARDEGNA	COMUNE DI SELARGIUS (CA)	Scuola dell'infanzia	DISTRETTO DIDATTICO SELARGIUS 2	1.380.000,00
21	SARDEGNA	COMUNE DI ARZACHENA (OT)	Scuola dell'infanzia	NUOVA SCUOLA INFANZIA	2.070.000,00
22	SARDEGNA	PROVINCIA SUD SARDEGNA (PROVINCIA DI CAGLIARI)	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DESSI" SEDE ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO DI MURAVERA	3.313.723,92
23	UMBRIA	COMUNE DI TERNI	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO "G. OBERDAN"	4.420.000,00
24	MOLISE	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO "R. CARIGLIONE"	3.000.000,00
25	TOSCANA	COMUNE DI LUCCA	Istituto comprensivo	ISTITUTI COMPRESIVI STATALI LUCCA 1 - LUCCA 2 - LUCCA 6	2.400.000,00
26	VENETO	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	Scuola primaria	SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO CANOVA"	4.206.743,29
27	VENETO	COMUNE DI NEGRAR	Istituto comprensivo	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	5.000.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>133.789.705,09</b>



## ALLEGATO B

	REGIONE	ENTE	Tipologia scuola	SCUOLE
1	ABRUZZO	COMUNE DI PEScina (AQ)	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO COMPRESIVO "FONTAMARA"
2	ABRUZZO	PROVINCIA DI PESCARA	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE DI ALANNO
3	BASILICATA	PROVINCIA DI MATERA	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO TECNICO "GAETANO BRIGANTI"
4	CAMPANIA	COMUNE DI MONTEMIETTO (AV)	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEMIETTO
5	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI FERRARA	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO SUPERIORE "COPERNICO CARPEGGIANI"
6	EMILIA ROMAGNA	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
7	EMILIA ROMAGNA	UNIONE BASSA PARMENSE COMUNE DI SORBOLO (PR)	Scuola secondaria di I grado	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "LEONARDO DA VINCI"
8	FRIULI	COMUNE DI AVIANO	Scuola primaria	SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"
9	FRIULI	COMUNE DI CERVIGNANO (UD)	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA BASSA FRIULIANA
10	LAZIO	COMUNE DI CAPRANICA (VT)	Scuola secondaria di I grado	SCUOLA SECONDARI DI I° GRADO "NICOLINI"
11	LIGURIA	COMUNE DI ALBENGA (SV)	Scuola secondaria di II grado	LICEO GIORDANO BRUNO
12	LOMBARDIA	PROVINCIA DI CREMONA	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "RACCHETTI - DA VINCI"
13	LOMBARDIA	COMUNE DI LONATE CEPPINO (VA)	Istituto comprensivo	SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA RESISTENZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "SALVO D'ACQUISTO"
14	LOMBARDIA	PROVINCIA DI MANTOVA	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO SUPERIORE "FRANCESCO GONZAGA" ISTITUTO SUPERIORE "SAN GIOVANNI BOSCO, SUCCURSALE DI GAZOLDO"
15	MARCHE	PROVINCIA DI MACERATA	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BRAMANTE"
16	SARDEGNA	COMUNE DI OLBIA	Scuola dell'infanzia	NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
17	SICILIA	COMUNE DI FLORIDIA (SR)	Istituto comprensivo	IV ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "SALVATORE QUASIMODO"
18	TOSCANA	COMUNE DI FOLLONICA (GR)	Scuola secondaria di I grado	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PACIOLI" SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "BUGIANI"
19	TOSCANA	COMUNE DI POGGIBONSI (SI)	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO N. 1 PLESSO PIERO CALAMANDREI
20	VENETO	PIEVE DEL GRAPPA	Istituto comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO SCUOLA PRIMARIA MADONNINA DEL GRAPPA
21	PUGLIA	PROVINCIA DI LECCE	Scuola secondaria di II grado	IIS "A. VESPUCCI"
22	PIEMONTE	PROVINCIA DI VERCELLI	Scuola secondaria di II grado	ITIS "G.C. FACCIO"
23	PIEMONTE	PROVINCIA DI BIELLA	Scuola secondaria di II grado	IIS GAE AULENTI (EX IIS R. VAGLIO E IPSAR ZEGNA)



## ALLEGATO C

	REGIONE	ENTE RICHIEDENTE	TIPOLOGIA SCUOLA	SCUOLE
1	Veneto	Comune di CIMADOLMO (TV)	Scuola dell'infanzia	ISTITUTO COMPRESIVO "L. LUZZATI" SAN POLO DI PIAVE
2	Lombardia	Comune di BAGNATICA (BG)	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di I grado
3	Veneto	Comune DI BORGIO VALBELLUNA	Scuola dell'infanzia e primaria	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
4	Emilia Romagna	Comune DI MODENA	Scuola dell'infanzia e primaria	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "MADONNINA"
5	Emilia Romagna	Provincia di RAVENNA	Scuola secondaria di II grado	ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "P. ARTUSI"
6	Umbria	Comune di CORCIANO (PG)	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di I grado "B. BONFIGLI"

24A03320

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 maggio 2024.

**Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (annualità 2023).**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le Regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti Regioni e Province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana partecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 giugno 2022 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonché al riparto dell'importo di

